

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1915 DELLA COMMISSIONE**  
**del 19 ottobre 2017**  
**che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 338/97 mira a proteggere le specie della fauna e della flora selvatiche e ad assicurarne la conservazione disciplinando il commercio delle specie animali e vegetali elencate nei suoi allegati. Le specie elencate negli allegati comprendono quelle elencate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione sottoscritta nel 1973 <sup>(2)</sup> («la convenzione»), nonché le specie il cui stato di conservazione richiede che il commercio da, per e all'interno dell'Unione sia regolamentato o monitorato.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione di esemplari di alcune specie nell'Unione, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d).
- (3) Sulla scorta di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 338/97 è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di talune specie figuranti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse vietata l'introduzione nell'Unione in provenienza da alcuni paesi di origine. È pertanto opportuno vietare l'introduzione di esemplari delle specie seguenti:

*Macaca fascicularis* dal Laos;

*Kinyongia fischeri* e *Kinyongia tavetana* dalla Tanzania;

*Triceros quadricornis* dal Camerun;

*Hippocampus algiricus* da Guinea e Senegal;

*Ornithoptera priamus* dalle Isole Salomone (esemplari selvatici e esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività)

*Pandinus imperator* (esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività) dal Ghana;

*Phelsuma borai*, *Phelsuma gouldi*, *Phelsuma hoeschi* e *Phelsuma ravenala* dal Madagascar.

- (4) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è inoltre giunto alla conclusione che non vi è più motivo di vietare l'introduzione nell'Unione delle seguenti specie elencate nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97:

*Falco cherrug* dal Bahrain.

- (5) Sulla scorta delle più recenti informazioni disponibili, il gruppo di consulenza scientifica è altresì giunto alla conclusione che non vi è più motivo di vietare l'introduzione nell'Unione delle seguenti specie elencate nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97:

*Saiga borealis*, *Cypripedium macranthos*, *Orchis coriophora*, *Orchis pallens* e *Orchis ustulata* dalla Russia;

*Hexaprotodon liberiensis*, *Cercopithecus pogonias*, *Cercopithecus preussi*, *Lophocebus albigena*, *Euoticus pallidus* e *Arctocebus calabarensis* dalla Nigeria;

*Profelis aurata*, *Cercopithecus mona*, *Cercopithecus petaurista*, *Perodicticus potto* e *Chamaeleo gracilis* [esemplari selvatici e esemplari prelevati dalla natura e allevati in cattività (con lunghezza dall'apice del muso alla cloaca superiore a 8 cm)] dal Togo;

*Hydrichtis maculicollis* dalla Tanzania;

*Zaglossus bartoni* da Indonesia e Papua Nuova Guinea;

*Zaglossus bruijni* dall'Indonesia;

<sup>(1)</sup> GUL 61 del 3.3.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> <https://cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES-Convention-EN.pdf>

